

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1966

(73^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari » (1449) (D'iniziativa dei deputati Fabbri Francesco ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1031, 1038, 1042
ANGELILLI	1032
BADALONI Maria, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1040, 1041
BASILE	1032, 1039
BELLISARIO	1040
GRANATA	1038, 1041
ROMANO	1041
SCARPINO	1035, 1038, 1039, 1040
TRIMARCHI	1038
ZACCARI, relatore	1032, 1038, 1039, 1040

« Istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento » (1495) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1020, 1025, 1028, 1030, 1031
DONATI	1021
GIARDINA, relatore	1021, 1027, 1028
MONALDI	1022

ROMANO	Pag. 1020, 1021, 1022, 1027
ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1030
TRIMARCHI	1022, 1024, 1025

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Baldini, Basile, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Levi, Limoni, Monaldi, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi, Zaccari e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Cassano, Rovella e Segni sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Angelilli, Maier e Bettoni.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni e Romita.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento » (1495)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento ».

Ricordo che nella seduta del 1° luglio la Commissione ascoltò la relazione, molto ampia ed approfondita, del senatore Giardina.

R O M A N O . Il disegno di legge al nostro esame non è ovviamente un provvedimento di riforma; si tratta di un modesto disegno di legge concernente il riordinamento di tre benemerite istituzioni pisane, le quali hanno assolto negli anni passati ad una funzione utilissima, non solo perchè gli studenti vi hanno ricevuto la più ampia assistenza nel compimento dei loro studi, ma anche perchè sono stati avviati alla ricerca scientifica e all'insegnamento.

La propensione dei giovani migliori a frequentare questi Collegi universitari, dimostra come sia necessario offrire a tutti gli studenti delle Università italiane la possibilità di vivere all'interno delle singole università, com'è previsto del resto dalle proposte della Commissione d'indagine.

Siamo pertanto favorevoli allo spirito di questo disegno di legge, che propone la fusione delle tre istituzioni in una Scuola superiore di studi universitari. Non ci trova consenzienti, invece, il criterio di ordinamento degli organi di amministrazione e di direzione della istituenda Scuola.

Noi esprimiamo, in sostanza, la preoccupazione che, attraverso l'ordinamento proposto dal disegno di legge, si vengano a precostituire posizioni da ritenere valide nel momento in cui il Parlamento generalizzerà l'istituto del Collegio universitario. Sentiamo, quindi, la responsabilità di introdurre delle innovazioni perchè il Consiglio direttivo della istituenda Scuola sia formato con criteri più democratici e anche per da-

re al Governo un indirizzo in questa direzione, cui ispirarsi nell'elaborazione dei successivi disegni di legge relativi all'istituzione dei Collegi universitari in tutta Italia.

È vero che il problema potrebbe essere risolto anche attraverso il riordinamento degli Statuti universitari, dopo la riforma universitaria attualmente all'esame della Camera dei deputati; però riteniamo che siano necessarie delle disposizioni particolari che regolino l'ordinamento direttivo e amministrativo di questi Collegi, in aderenza allo spirito e alla lettera della Costituzione.

Quali sono le norme che, a nostro avviso, non possono trovare accoglimento? Innanzitutto il terzo comma dell'articolo 4: « Il Vicedirettore della scuola è nominato dal Direttore della scuola stessa per un biennio salvo conferma; il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione ».

Il Direttore della scuola, giustamente, proprio per ragioni di prestigio, è il Rettore *pro tempore* della Università di Pisa. Noi contestiamo, però, la democraticità di un sistema che affidi esclusivamente al giudizio del Rettore la scelta del Vicedirettore. Il nostro emendamento, che tende ad affidare la scelta del Vicedirettore direttamente al Corpo accademico, può non soddisfare; si potrebbe anche stabilire che il Corpo accademico designi una terna di nomi nell'ambito della quale il Rettore debba scegliere il Vicedirettore. L'essenziale è che alla base dell'elezione ci sia un corpo elettorale, il più vasto possibile che, a nostro avviso, non può e non deve escludere gli incaricati, gli assistenti e, quando saranno istituiti, i professori aggregati.

Per quanto concerne la lettera c) dell'articolo 5, là dove si dice che il Consiglio direttivo è composto, inoltre, « dai Presidi delle facoltà cui appartengono i corsi di laurea indicati all'articolo 2, o da loro delegati », preferiremmo che si modificasse in questo senso: « da un rappresentante delle facoltà ».

I presidi delle facoltà, che hanno già molte attribuzioni, sono variamente impegnati nell'ambito delle facoltà; sarebbe

molto opportuno, quindi, se le singole facoltà potessero designare direttamente una persona, indipendentemente dal Preside. D'altra parte, ritengo che anche nell'ambito della riforma generale dell'Università si debba operare affinché gli stessi Presidi delle facoltà vengano eletti da tutto il Corpo accademico nel suo complesso.

Non siamo convinti poi dell'opportunità di fare partecipare al Consiglio direttivo un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, nominati dai rispettivi Ministeri. Noi tendiamo al decentramento, e la presenza di questi due rappresentanti ministeriali, per altro, mal si concilia con l'autonomia universitaria di cui parla la Commissione.

O si ha fiducia negli organi di direzione dell'Università, e la fiducia deve essere completa, salvo la possibilità del Governo di intervenire quando siano state violate delle specifiche disposizioni di legge; oppure questa fiducia non c'è, ed allora è necessario un controllo diretto dei Ministeri attraverso i propri funzionari.

Piuttosto che rappresentanti del Ministero del tesoro e del Ministero della pubblica istruzione, noi proponiamo che sia ammesso a far parte del Consiglio direttivo un rappresentante degli studenti eletto dagli studenti stessi. Si tratta di una innovazione democratica: in fondo ci troviamo in una Università, non nella scuola elementare dove i giovani allievi non sono nella condizione di poter partecipare alla vita amministrativa della scuola!

Il diritto degli studenti di essere rappresentati nel Consiglio direttivo dell'Istituto non può essere contestato; e soprattutto, la presenza di uno studente nel Consiglio direttivo dell'Istituto avvicinerà di più il mondo docente al mondo discente, e porrà all'attenzione degli organi di direzione della Scuola i problemi che travagliano la vita degli studenti nell'ambito della Scuola stessa.

L'accoglimento di questa norma potrebbe contrastare però con gli orientamenti che si determineranno in sede di discussione del disegno di legge di riforma (secondo

noi) o di riordinamento (secondo il Governo) dell'Università, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Ricordo allora che, quando abbiamo discusso l'istituzione di una Facoltà di scienze economiche e bancarie a Siena e l'ordinamento dell'Istituto di scienze sociali a Trento, una questione, suppergiù analoga, fu risolta dal Parlamento, autonomamente, con una certa decisione, e con la riserva di rivedere la situazione dopo l'approvazione del citato disegno di legge di riforma generale dell'Università.

G I A R D I N A , *relatore*. La cosa era diversa; allora si trattava non di riordinamento, ma di un problema di insegnamento

R O M A N O . E si rinvia allo Statuto il problema relativo agli organi di amministrazione. Nel disegno di legge concernente l'istituzione della Facoltà di scienze economiche e bancarie a Siena, però, erano contenute (se non erro) parecchie norme che innovavano rispetto al passato.

D O N A T I . Ma non è lo Stato che paga!

R O M A N O . Non è questo il problema: non credo che lo studente che fa parte del Consiglio direttivo debba ottenere una retribuzione.

D O N A T I . Parlo delle somme che il Consiglio direttivo amministra.

R O M A N O . Se lo Stato ha fiducia nella democrazia e nell'autonomia degli organi di direzione dell'Università, non credo che vi sia questa necessità di un controllo.

Lo Stato, in base alle sue possibilità finanziarie, mette a disposizione dell'Istituto una certa somma e l'Istituto l'amministra come meglio ritiene nell'interesse degli studi e della vita della Scuola stessa. Il problema non consiste nel dare di più o di meno, ma nel dare all'Istituto la possibilità di amministrare le somme, nell'ambito della sua capacità autonoma di decisione e

con quel senso di responsabilità che deve essere proprio del Consiglio direttivo di una Scuola universitaria, in applicazione delle direttive, impartite per legge, che sono vincolanti per l'Amministrazione dell'Università.

Riconosco, quindi, che esiste una certa difficoltà, quanto all'accoglimento degli emendamenti proposti, dal momento che il progetto relativo alla riforma universitaria non è stato ancora approvato dalla Camera dei deputati; però il principio di rinviare tutto a dopo l'approvazione del citato progetto di riforma universitaria, che non è stato accettato per altri casi, tanto meno può essere accettato per la Scuola superiore di Pisa. È necessario, anzi, provvedere al più presto, altrimenti questa Scuola non sarà messa in condizione di funzionare e di assolvere nobilmente a quelle funzioni cui ha già assolto nel passato.

Le proposte che avanziamo, che sono ispirate al principio della democratizzazione generale dell'Università italiana, riguardano anche altri aspetti dell'amministrazione della Scuola superiore di Pisa. Mi sia permesso di chiedere al rappresentante del Governo un chiarimento, ad esempio, a proposito dell'articolo 8, che reca: « L'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola, i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione degli allievi, i titoli finali di studio, nonché ogni altra norma necessaria al suo funzionamento, salvo quanto disposto dalla presente legge, saranno stabiliti con lo Statuto ».

Che cosa si intende per « titoli finali di studio »? Sappiamo che in futuro l'università rilascerà i seguenti titoli di studio: il diploma, la laurea e il dottorato di ricerca. Questo « titolo finale di studio » sarà dunque il dottorato di ricerca o il diploma di specializzazione, oggi rilasciato dalle Università italiane? E questo rinvio allo Statuto della decisione sui titoli finali di studio, è collegato forse alla decisione che dovrà essere adottata in relazione ai titoli di studio da rilasciarsi in futuro dalle Università italiane?

È un argomento che va chiarito anche in base agli orientamenti della discussione

sulla riforma universitaria in corso alla Camera.

Un ultimo rilievo, infine, sull'ultimo comma dell'articolo 9; esso stabilisce che l'onere di spesa per gli insegnamenti di cui all'articolo 2 grava sul bilancio della Scuola. Questo, a mio parere, significa non volerne fare niente, perchè la Scuola non ha mezzi a disposizione.

T R I M A R C H I . Nel secondo comma dell'articolo 7 si dice che al mantenimento della Scuola concorrono, con eventuali contributi, enti, istituzioni e privati.

R O M A N O . I cento milioni a carico del Ministero della pubblica istruzione, di cui può disporre attualmente la Scuola, più gli eventuali contributi di enti, istituzioni e privati, rappresentano una somma assolutamente insufficiente per remunerare il personale assunto per gli insegnamenti complementari del Collegio universitario.

Se vogliamo veramente che la Scuola possa assolvere ad una funzione non solo assistenziale, ma integrativa degli studi universitari, dobbiamo fornirle i mezzi necessari per i suoi compiti.

Riteniamo, pertanto, che l'ultimo comma dell'articolo 9 debba essere modificato e che l'onere relativo agli insegnamenti complementari debba gravare, come per gli insegnamenti universitari in genere, sul bilancio dello Stato.

M O N A L D I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, io debbo esprimere alcune perplessità su questo disegno di legge, in merito alle funzioni demandate a questa istituzione e alle modalità con cui verrebbero espletate.

Le funzioni fondamentali di questa istituzione dovrebbero essere la preparazione degli allievi all'insegnamento e la preparazione alla ricerca scientifica: due finalità nobilissime, che probabilmente stanno in cima a tutti i nostri pensieri. Non riesco però a comprendere esattamente come esse possano essere conseguite attraverso l'istituzione che viene progettata.

È facile dire che l'insegnamento e la ricerca scientifica sono frutto di vocazione

interiore; ma se consideriamo il trattamento economico oggi usato per queste due attività — alle quali sono affidati l'elevazione morale e il progresso scientifico — dobbiamo subito convenire che ci vuole spirito di abnegazione, per inserirsi nel campo dell'insegnamento e della ricerca scientifica pura.

Soffermiamo quindi la nostra attenzione, innanzitutto, sul sistema di scelta e di reclutamento di questi giovani, destinati all'insegnamento e alla ricerca scientifica. Che cosa prevede l'attuale disegno di legge? Esso non dice nulla in proposito: prevede soltanto un concorso nazionale; ma sulla base di quali requisiti deve essere operata la scelta?

La materia è rimessa allo Statuto della Scuola. Ecco una prima ragione delle mie perplessità; si tratta infatti di una grave lacuna. Ricordo che per concedere il « pre-salario » abbiamo stabilito dei requisiti, purtroppo con criteri che si sono dimostrati non conformi alla realtà e sui quali dovremo ritornare se vogliamo che quell'assegno scolastico abbia un significato reale. Per questa, che è una questione molto più importante, non si prevede invece nulla.

Una volta operata la prima scelta, poi, questi giovani saranno mantenuti per tutta la durata del corso di studio? E sulla base di quali requisiti? Anche qui, nessun cenno. È un'altra grossa lacuna, che neppure io saprei come colmare.

L'Istituto accoglie anche i neo-laureati: con quale finalità? Si dice nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge: per fornire loro i mezzi necessari al perfezionamento, attraverso corsi di specializzazione, per un periodo massimo di due anni. Anche qui denuncio l'assoluta mancanza di notizie circa il sistema di reclutamento di questi giovani.

Ma vorrei fare, ancora, due rilievi.

Oggi tutte le scuole di specializzazione sono in fase di rielaborazione statutaria, per equipararsi alle esigenze delle scuole di specializzazione che vivono nell'ambito del MEC. È stato stabilito, fra l'altro, che la durata della specializzazione dovrà essere di quattro anni, distribuiti in vario mo-

do; qui invece si parla di un periodo massimo di due anni, il che significa che i giovani verrebbero abbandonati durante lo svolgimento del corso.

La specializzazione, per altro, onorevoli colleghi, è una formazione professionale: non è una formazione ai fini dell'insegnamento o della ricerca scientifica. Accogliere quindi gli specializzati, significa a mio parere evadere dalle finalità che questo Istituto si dovrebbe proporre di conseguire.

Fatte queste osservazioni di carattere generale, vorrei adesso soffermarmi su qualche altra osservazione particolare in ordine alla struttura proposta.

Se considerate gli articoli 4, 5 e 6 vi renderete conto che, praticamente, nella Scuola superiore di cui trattasi tutti i poteri sono accentrati nelle mani del Rettore della Università di Pisa; questi, infatti, ha la direzione della Scuola, nomina il Vicedirettore, presiede il Consiglio direttivo e via dicendo.

In definitiva, dunque, il rettore dell'Università di Pisa presiede in modo totalitario a tutte le attività dell'istituenda Scuola di perfezionamento, il che mi sembra del tutto contrario al principio di democraticità che, invece, vorremmo instaurare nell'ambito delle nostre Università.

Del problema della democraticità, del resto, ci auguriamo di parlare a lungo in occasione dell'auspicata discussione sul riordinamento universitario; già in questa sede potremmo però cominciare a parlare di rappresentanza del personale insegnante nel corpo direttivo di questa Scuola di perfezionamento; come pure di rappresentanza degli studenti, sia pure con funzioni consultive, in seno al Consiglio direttivo. A tutto ciò nel disegno di legge non si fa cenno.

Dopo aver tante volte sostenuto l'opportunità che gli studenti affianchino l'opera dei professori nella risoluzione dei problemi che li riguardano, poi, al momento opportuno, non teniamo affatto conto di questa esigenza. Non sarei assolutamente favorevole, quindi, all'attuale formulazione dell'articolo 5 del provvedimento.

Altro problema: quali insegnamenti verranno impartiti a quei giovani che frequen-

teranno questi corsi? E, inoltre, da quale personale verranno svolti i corsi stessi?

Nel testo del provvedimento si dice che a questo provvederanno professori incaricati; ma, io domando, in base a quali criteri costoro verranno scelti? Quale posizione giuridica avranno questi incaricati e quali programmi svolgeranno nelle varie sezioni e per i vari anni accademici?

Bisogna infatti pensare, onorevoli senatori, che gli studenti di medicina, per conseguire la laurea secondo i corsi normali, devono frequentare l'Università per sei anni; dopo di che, se vogliono perfezionarsi in qualche branca particolare, devono continuare a studiare almeno per due anni; e, nella maggior parte delle specializzazioni, per tre, quattro anni ancora.

Ed allora, mi chiedo, quale incaricato sarà in grado, con un particolare insegnamento, di seguire e aiutare uno studente, a partire dal primo anno fino all'ottavo, al nono della sua carriera universitaria?

Per arrivare ad una vera e propria integrazione e ad un perfezionamento degli studi sarebbe necessario un esercito di incaricati, il che non credo sia possibile.

Mi si potrebbe obiettare che, oltre gli incaricati, il provvedimento prevede anche un corpo di assistenti; ma, anche a questo proposito, è lecito chiedersi in base a quali criteri questi assistenti verranno scelti e destinati ai vari corsi.

Ci sono assistenti alla soglia delle cattedre universitarie, come ce ne sono altri ai primi passi in questa carriera, ed è facilmente immaginabile l'eterogeneità di insegnamento che, da questa situazione, può derivare, in riferimento ai corsi che questi professori saranno chiamati a svolgere.

Ma, ripeto, la domanda più importante è questa: donde verranno tratti questi assistenti? Forse dalla fonte ordinaria, cioè da quella legge che ancora non esiste e che per il momento, per quanto attesa, è stata sospesa in mancanza di finanziamenti? E bensì previsto che verrà presentato al Parlamento un disegno di legge per procurare un certo numero di assistenti, nel prossimo quinquennio, alle nostre Università; ma se questa sarà la fonte cui si attingerà per

far fronte alle necessità derivanti dal presente provvedimento, è giusto segnalare che, in futuro, richieste analoghe a quella della Scuola di Pisa potrebbero venirci dalle Università di Torino, Milano, Genova eccetera.

Ecco perchè è assolutamente necessario che all'articolo 9 del testo in esame, laddove si parla del personale assistente, siano precisate entità numerica nonchè provenienza.

Dopo quanto esposto potrà sembrare agli onorevoli colleghi che il mio atteggiamento sia del tutto contrario al testo in esame. In verità, così non è. Ogni nuova istituzione, nell'ambito del nostro sistema di studi, va vista come una nuova luce che, certamente, nessuno di noi deve proporsi di spegnere.

Importante, tuttavia, è che questa « luce » si accenda bene; ed è altresì necessario conoscere esattamente la configurazione della nuova istituzione.

Vorremmo che questa Scuola di perfezionamento di Pisa sorgesse con linearità di compiti e con modalità di attuazione tali da comportare un effettivo vantaggio per gli studenti, e da significare qualcosa di veramente positivo nel campo della ricerca scientifica e dell'insegnamento.

TRIMARCHI. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, di fronte a provvedimenti come quello in esame anch'io penso, similmente al senatore Monaldi, che si debba fare ogni sforzo per favorire l'istituzione di questi corsi, che giovano allo sviluppo della cultura nel nostro Paese.

Gli oratori che mi hanno preceduto hanno avuto cura di mettere in luce non tanto gli aspetti positivi quanto quelli negativi del testo in esame; io penserei, invece, di seguire la strada opposta e, pertanto, cercherò di mettere in evidenza quanto di buono vi è nelle norme che abbiamo dinanzi.

Innanzitutto, un dato di fatto dal quale non possiamo prescindere: l'istituenda Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento dovrebbe rappresentare il risultato della fusione di tre organismi scolastici già funzionanti a Pisa.

Noi non possiamo ignorare questo e dire di trovarci di fronte a nuove istituzioni universitarie. Sono corsi che, di fatto, sono stati già svolti e sul funzionamento dei quali l'onorevole Sottosegretario ci fornirà senz'altro ampi ragguagli.

Ciò premesso, le nostre valutazioni non possono non essere influenzate da considerazioni, lecite e doverose, in relazione al non completo funzionamento del Collegio giuridico, del Collegio medico e della Scuola superiore per scienze applicate « A. Pacinotti » di Pisa. Nè possiamo ignorare la tradizione culturale che si è sviluppata in quella città, prima con la Scuola normale superiore, e poi con questi tre istituti che ora si vorrebbero fondere in un'unica Scuola di perfezionamento.

La Scuola normale di Pisa ha dato benefici frutti, ed è augurabile che lo stesso risultato si ottenga mediante la proposta unificazione dei tre istituti, anche se non vi è dubbio che, intorno a questo problema, vi siano perplessità notevoli, alle quali, con molta autorità, ha fatto riferimento il senatore Monaldi.

All'articolo 2 del testo in esame si dice che « La Scuola ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi »; e un'enunciazione generica. Poi si aggiunge: « stimolando e preparando giovani studiosi di diverse discipline alla ricerca scientifica ed all'insegnamento ».

Sembrerebbe lecito concludere che le finalità della istituenda Scuola siano due: la preparazione alla ricerca scientifica e la preparazione all'insegnamento. Vediamo allora in qual modo la Scuola intenda perseguire questi due scopi. A tal fine è necessario tenere distinti, così come hanno fatto i precedenti oratori, gli studenti dai laureati che frequenteranno questi corsi.

Gli studenti devono essere iscritti ai paralleli corsi delle facoltà dell'Università di Pisa (sarebbe stato ben strano ammettere a godere dei benefici della istituenda Scuola studenti iscritti presso facoltà lontane decine di chilometri da Pisa). Ma, per quanto riguarda questi studenti, in che cosa si sostanzia l'opera della Scuola? Nell'impar-

ture insegnamenti interni, a sussidio e completamento di quelli universitari.

P R E S I D E N T E . La frequenza ai corsi della Scuola di perfezionamento è riservata dunque agli studenti dell'Università di Pisa?

T R I M A R C H I . Il concorso per l'ammissione alla Scuola è nazionale; ma, secondo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2, i vincitori del concorso sono tenuti ad iscriversi ai corsi di studio dell'Università di Pisa. Vi deve dunque essere un vincolo tra appartenenza dello studente ad una facoltà dell'Università di Pisa e frequenza presso la Scuola di perfezionamento.

A proposito dei mezzi di studio forniti da detta Scuola agli studenti, il senatore Monaldi si è giustamente domandato quale, in concreto, sarà l'attuazione pratica. Ed anche io mi chiedo: di quali insegnamenti si tratterà, come verranno articolati, chi li impartirà?

Ed ancora: quali garanzie di preparazione possono dare questi insegnamenti per le singole materie e specializzazioni?

Sono tutte preoccupazioni giuste e molto gravi, se fatte nei confronti di corsi da istituire, ma che cadono di fronte ai risultati che, in tanti anni, hanno dato i tre istituti di cui trattasi.

Sempre all'articolo 2, è precisato ancora che la Scuola accoglie, per concorso nazionale, ai fini del perfezionamento, laureati nei corsi di laurea di giurisprudenza, scienze politiche, medicina e chirurgia, agraria, ingegneria, economia e commercio di tutte le Università italiane, fornendo loro gratuitamente, presso annessi Collegi, alloggio, vitto ed assistenza morale e materiale, impartendo insegnamenti interni a sussidio e completamento di quelli universitari e mettendo a loro disposizione opportuni mezzi di studio.

Ora, nei confronti dei laureati, il discorso dovrebbe essere di natura diversa da quello che si fa per gli studenti. Per costoro la Scuola svolge funzioni di sussidio e di completamento ed appresta gli strumenti per-

chè gli insegnamenti ordinari universitari siano meglio impartiti; ma nei riguardi dei laureati, poichè il fine da conseguire è quello del perfezionamento, non c'è altra via che la loro partecipazione agli studi della Scuola di perfezionamento.

Ma da questo cosa deriva? Che i laureati, come ha sottolineato giustamente il senatore Monaldi, dovranno per forza iscriversi alla Scuola di Pisa mentre, a mio avviso, dovrebbe essere permesso ai giovani residenti in città vicine a Pisa sedi di altre Scuole di perfezionamento, di frequentare quei corsi e, nello stesso tempo, anche quelli di Pisa.

Del tutto arbitraria poi è la durata di due anni, di cui alla relazione che accompagna il disegno di legge, a proposito della frequenza ai corsi di perfezionamento. In alcuni settori di ricerca scientifica, ai fini del perfezionamento, si possono raggiungere risultati apprezzabili non in un biennio, ma solo in un numero maggiore di anni.

Gli oratori che mi hanno preceduto hanno anche fatto cenno, circa l'organizzazione della istituenda Scuola di Pisa, al principio della democraticità. È esigenza avvertita da tutti; ma, a mio avviso, bisogna vedere se si tratta di un principio che può essere invocato a fini di generale utilità, ovvero se, all'atto pratico, esso si riveli negativo.

In proposito i senatori Romano e Monaldi, invocando il principio della democraticità, hanno proposto una diversa composizione del Consiglio direttivo. Il senatore Romano, in particolar modo, ha auspicato che a detto Consiglio partecipi anche una rappresentanza degli studenti; il senatore Monaldi, invece, si è soffermato, piuttosto, sulla necessità che i compiti assegnati al Rettore dell'Università di Pisa, direttore della istituenda Scuola, vengano ridotti, appunto nel rispetto di una democratica composizione del Consiglio direttivo.

Circa questo ultimo problema, non vedo nulla di anormale nella posizione di preminenza che verrà assunta dal Rettore dell'Università di Pisa nei confronti della Scuola di specializzazione e, anzi, trovo giusto che questa materia sia regolata con una di-

sposizione di legge. Vorrei inoltre far presente, a questo proposito, l'esigenza e la validità di un altro principio: quello della posizione gerarchica riconosciuta, nel sistema vigente, al Rettore dell'Università.

Attualmente, infatti, il Rettore, scelto dal corpo insegnante, è posto al vertice di quell'organizzazione universitaria, che egli deve dirigere in modo responsabile. Il Rettore, secondo il diritto vigente, è la persona più qualificata di tutto il complesso universitario a lui affidato, anche se si tratta di sedi universitarie molto vaste ed importanti.

La preoccupazione del senatore Monaldi, in sè dunque infondata, può trovare giustificazione piuttosto in ciò, che il Rettore dell'Università di Pisa, già oberato dal molto lavoro che gli deriva da questa sua carica, possa non essere in condizione di assumere anche gli impegni che gli deriveranno dalla Direzione della Scuola di perfezionamento. Ma proprio in considerazione di questo, molto opportunamente il provvedimento prevede la figura del Vicedirettore, il quale dovrà essere nominato appunto dal Direttore per aiutare quest'ultimo nell'esercizio delle sue attribuzioni e per sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Su questa norma dovremmo quindi essere tranquilli.

Il senatore Monaldi sarebbe poi dell'idea di prevedere la rappresentanza dei professori nel Consiglio direttivo della Scuola. La richiesta mi sembra fondata, per quanto non si possa non tener conto che i professori sono già rappresentati — anche se solo indirettamente — in seno al Consiglio, dai Presidi delle Facoltà e da cinque Direttori di sezione della Scuola. Anche l'esigenza di una rappresentanza dei professori sembrerebbe salvaguardata.

Sono invece senz'altro favorevole alla proposta del senatore Romano circa la rappresentanza, nel Consiglio direttivo, degli studenti, sia pure con funzioni consultive.

Ma a parte tutte le possibili critiche alle norme in esame (che potranno eventualmente essere rivedute dopo le precisazioni che fornirà alla Commissione il rappresentante del Governo) non dobbiamo dimenticare, come ho detto all'inizio del mio intervento,

quanto di buono c'è in questo provvedimento.

In particolare, non dovrebbe essere trascurata l'importanza, ad esempio, delle varie sezioni in cui si articola la Scuola stessa. All'articolo 6, più precisamente, si dice: « Il Direttore di sezione cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attività scientifiche e didattiche, e provvede in materia disciplinare, secondo i programmi e le direttive di una Commissione didattica, cui sono attribuite le funzioni del Consiglio di Facoltà, composta dallo stesso Direttore e da due professori di ruolo della Facoltà interessata, nominati dal Consiglio direttivo della Scuola ».

Giudico positivamente questa disposizione, la quale sancisce un principio di coordinamento delle attività pertinenti specificatamente alle varie discipline per il conseguimento del fine superiore dell'approfondimento degli studi, il che mi sembra quanto mai apprezzabile.

L'articolazione della Scuola merita indubbiamente una particolare considerazione. Il sistema che si vuole adottare per Pisa appare encomiabile in quanto, pur lasciando inalterate le strutture essenziali dell'Università, dà la possibilità di creare strutture quanto mai utili per una più specifica e concreta finalità di progresso degli studi e di perfezionamento nella ricerca scientifica.

Per concludere, mi dichiaro in linea di massima favorevole al provvedimento, ed attendo dalla cortesia del rappresentante del Governo delucidazioni sui punti controversi delle norme in esame.

G I A R D I N A, *relatore*. Volendo riassumere i termini della discussione fin qui svoltasi, ritengo di poter affermare che tutti gli oratori intervenuti nel dibattito si sono dichiarati, in sostanza, favorevoli al provvedimento in esame.

Sono stati fatti però anche rilievi e sono emerse perplessità. I senatori Romano e Monaldi, in particolare, circa l'ordinamento della Scuola di specializzazione, si sono soffermati sulla necessità di una maggiore democrazia in seno agli organi direttivi della Scuola stessa.

A questo proposito, opportunamente il senatore Trimarchi ha sottolineato che il principio di democraticità va giustamente invocato solo quando ne derivi un'effettiva utilità e, quindi, non in tutti i casi.

Come membri della Commissione pubblica istruzione del Senato, e quindi come legislatori, noi dobbiamo non farci trascinare dalla retorica, bensì guardare alla realtà delle cose.

Comunque, il senatore Romano ha presentato, al terzo comma dell'articolo 4, un emendamento tendente ad allargare la base elettorale del Consiglio direttivo.

Ora, per quanto favorevoli a questo principio, non dobbiamo dimenticare che esso non ci deve portare a rovesciare determinate situazioni. Nel caso in esame, se ammettessimo al voto gli assistenti straordinari, quelli incaricati, quelli ordinari, nonché gli aggregati, noi avremmo un corpo elettorale in cui tutte queste categorie sarebbero in maggioranza rispetto a quella dei professori, di ruolo e fuori ruolo. Così, proprio la voce di coloro che hanno maggiore responsabilità nell'ambito della Scuola verrebbe soffocata, nelle votazioni su questioni anche di vitale importanza per l'istituzione, da quella delle categorie sopra indicate!

Per venire incontro allo spirito dell'emendamento che il senatore Romano intende proporre all'articolo 8, suggerirò una soluzione, di cui parlerò in sede di esame degli articoli.

Sarei anche favorevole ad inserire nel Consiglio direttivo il Direttore della Scuola normale superiore di Pisa, perchè è bene che ci sia un rapporto con quelle istituzioni che hanno segnato una impronta veramente incancellabile nella vita culturale dell'Università e della stessa città di Pisa.

A parte l'osservazione che non si può parlare solo di studenti, dovendo pensare alla presenza anche dei laureati...

R O M A N O. Diciamo: « allievi ».

G I A R D I N A, *relatore*. ... non sarei, dicevo, contrario neppure all'inserimento di una rappresentanza degli studenti. Sarà bene, però, trattandosi di una presenza non

collegata ad una determinata carica, stabilire un termine (ad esempio un biennio) che non costringa ogni anno a ripetere le elezioni; ed inoltre stabilire alcune condizioni, come la limitazione delle competenze di questo rappresentante a funzioni di carattere amministrativo e, per quanto concerne il voto, a quello consultivo.

Il senatore Romano ha poi mosso dei rilievi, che certamente meritano considerazione, circa la presenza nel Consiglio direttivo dei due rappresentanti del Ministero del tesoro e del Ministero della pubblica istruzione. Si tratta certamente di una prassi, e non so se vi siano delle norme di legge che regolano questo problema. Certo, tutti coloro che fanno parte nel Consiglio direttivo sono impiegati dello Stato e, come tali, hanno già la responsabilità di un controllo; per un maggior approfondimento della questione, però, mi affido alla competenza di qualche altro collega più esperto di me.

P R E S I D E N T E . Tutte le amministrazioni autonome hanno questi due controllori.

G I A R D I N A , relatore. Ogni membro del Consiglio direttivo, però, ha le proprie responsabilità.

Il senatore Romano ha chiesto infine chiarimenti sull'articolo 8 al rappresentante del Governo; se l'onorevole Sottosegretario permette, posso fornirli io stesso.

All'articolo 8 si dice: « L'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola, i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione degli allievi, i titoli finali di studio, nonché ogni altra norma necessaria al suo funzionamento, salvo quando disposto dalla presente legge, saranno stabiliti con lo Statuto.

« Lo Statuto è proposto dal Consiglio direttivo della Scuola, udite le Commissioni didattiche delle sezioni, ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Il disegno di legge, quindi, rinvia la disciplina della materia allo Statuto; ma non

si tratta di un rinvio rivolto (in ipotesi) ad evitare controlli, a cominciare da quello parlamentare. Lo Statuto dovrà essere sottoposto al vaglio delle autorità competenti e, soprattutto, del Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale saprà certamente valutare se esso risponda o meno alle finalità cui la Scuola deve assolvere. Non vedo, pertanto, motivi di particolare preoccupazione.

All'articolo 9, è stata proposta la soppressione dell'ultimo periodo del terzo comma, e cioè: « Il relativo onere di spesa grava sul bilancio della Scuola ». In verità, non può trattarsi di un onere eccessivo, ma se potesse davvero essere evitato, sarei senza altro favorevole, perchè la Scuola potrebbe più facilmente perseguire i suoi fini.

Anche il senatore Monaldi ha espresso delle perplessità. Fra l'altro egli ha detto giustamente che, date le finalità della Scuola, coloro i quali parteciperanno al concorso nazionale, sia come studenti che come laureati, dovranno avere una vocazione interiore. Ma è appunto per questo che, nel previsto concorso nazionale, la Scuola esaminerà i candidati, vagliando non solo i loro titoli, ma soprattutto la loro preparazione, la loro passione per gli studi e anche le loro attitudini didattiche.

Lo stesso senatore Monaldi ha rilevato alcune lacune in merito alla scelta dei candidati e alla conservazione dei posti da parte dei candidati medesimi. A titolo di notizia, per i concorsi che sono stati banditi già in questi anni, posso dire che si seguono norme molto serie anche nel campo delle scienze applicate; comunque, si tratta di materia, rinviata allo Statuto, che sarà sottoposta al vaglio del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Ha rilevato ancora il senatore Monaldi, riferendosi agli articoli 4, 5 e 6, che praticamente padrone della Scuola è il Rettore dell'Università di Pisa, riscontrando in ciò una offesa o una limitazione del principio di democraticità che dobbiamo tutelare. Ora, il Rettore è eletto dal Senato accademico, collegio già abbastanza vasto e che, certamente, lo diventerà ancora di più in virtù del disegno di legge n. 2214, attualmente all'esame della Camera dei deputati. Ma,

in secondo luogo, affidare proprio al Rettore la direzione della Scuola di specializzazione è molto opportuno, dati gli stretti rapporti tra questa e l'Università di Pisa.

Se consideriamo che tutti coloro che saranno ammessi alla Scuola debbono essere studenti delle varie facoltà dell'Ateneo di Pisa e che i fondi amministrati dalla Scuola stessa saranno costituiti, oltre che dalla dotazione prevista in questo disegno di legge, anche da contributi elargiti da vari enti della provincia di Pisa, ci rendiamo conto di quanto sia necessaria una persona che sappia bene rappresentare questi interessi: e credo che, al riguardo, la più indicata sia proprio il Rettore dell'Università di Pisa.

Che poi il Vicedirettore della Scuola, secondo quanto previsto all'articolo 4, venga nominato dal Direttore, sembra anche criterio opportuno, proprio nell'interesse stesso della funzionalità della Scuola, e di quella certa armonia d'impegni, diciamo, e unità di indirizzi che devono essere assicurate, nella Scuola, fra Direttore e Vicedirettore; tuttavia non mi irrigidisco e penso che possiamo modificare la formulazione dell'articolo nel senso espresso particolarmente dal senatore Romano.

Per quanto concerne il personale insegnante, di cui il senatore Monaldi ha lamentato l'assenza nel Consiglio direttivo, noi vediamo, in effetti, esaminando l'articolo 5, che del Consiglio direttivo fanno parte cinque Presidi di facoltà, cioè cinque professori di ruolo dell'Università, più cinque Direttori di sezione, anch'essi (come si desume dall'articolo 6) professori di ruolo dell'Università. Quindi già dieci componenti del Consiglio direttivo, praticamente la maggioranza, fanno parte del corpo insegnante dell'Università di Pisa e della Scuola di specializzazione.

Mi permetto ora di fare qualche passo indietro e di tornare all'articolo 2, per proporre un piccolo emendamento alla fine del secondo comma, là dove si dice « o mettendo a loro disposizione... ». Invece di « o » si dovrebbe usare la congiunzione « e »; ma anche di questo parleremo in sede di esame dei singoli articoli.

La ragione d'essere di questa Scuola è quella di instaurare rapporti continui, gior-

nalieri tra docenti e studenti, tra laureati e studenti. Tale è lo scopo di questo Collegio scientifico, così lo chiamerei, che si vuole creare a Pisa. Il provvedimento in esame ha cercato infatti di colmare una lacuna da tutti avvertita nel campo della vita universitaria: quella causata dal distacco tra docenti e studenti.

E veniamo ora al problema degli incaricati. Si è chiesto: chi sceglierà queste persone? Gli organi direttivi della Scuola sceglieranno gli elementi capaci di garantire un buon livello di insegnamento e, per quanto riguarda il personale assistente, questo sarà tratto dalle facoltà della stessa Università di Pisa. Non si tratterà, pertanto, di assistenti interni, in quanto non possiamo istituire un apposito ruolo (e, del resto, all'articolo 9 del provvedimento è detto che al personale assistente, di segreteria, tecnico, ausiliario e salariato, necessario al funzionamento della Scuola, si provvede con assegnazioni disposte dal Ministero della pubblica istruzione secondo le norme vigenti).

Posso chiarire che si tratterà di assistenti attualmente occupati presso l'Università pisana, i quali verranno delegati a svolgere determinate funzioni presso la nuova Scuola di perfezionamento. Del resto, poichè questa Scuola serve solo ad integrare gli studi di specializzazione, il vero lavoro scientifico si svolgerà negli istituti dell'Università di Pisa ed un corpo di assistenti che avesse rapporti con la Scuola e non con tali istituti sarebbe certamente destinato al fallimento. Quanto mai utile, pertanto, mi pare questo collegamento tra le due istituzioni.

Il senatore Trimarchi ha messo invece in evidenza soprattutto gli aspetti positivi del provvedimento, sottolineando, molto opportunamente, che la Scuola di perfezionamento di cui ci occupiamo non nasce dal nulla, ma da una tradizione scientifica molto gloriosa, sempre tenuta alta dalla Scuola normale superiore di Pisa e dai tre istituti che ora si vogliono unificare. Ma particolare attenzione merita l'osservazione del senatore Trimarchi in merito alla « Commissione didattica », che sancisce il principio del coordinamento delle attività di insegnamento delle varie discipline, che è alla base

dei futuri « dipartimenti » universitari, cui la norma prepara dunque la strada.

Qualche ulteriore dubbio potrà essere eliminato in sede di esame degli articoli. A proposito — per esempio — dei titoli da conferire a coloro che hanno concluso i loro corsi di studio (articolo 8) è ovvio che, se i titoli attuali muteranno, muterà anche tutta la nostra legislazione in materia. Lo stesso va detto al senatore Monaldi, a proposito dell'armonizzazione delle varie legislazioni di tutti i Paesi aderenti al MEC: è chiaro che anche a questo proposito si terrà conto di tale esigenza.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore, senatore Giardina, per il prezioso contributo che ha portato all'intelligenza del disegno di legge in esame.

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Vorrei innanzi tutto sottolineare con soddisfazione l'accordo generale che, sia pure con qualche riserva, è stato raggiunto dalla Commissione su questo disegno di legge — che il Governo ritiene importante e urgente — inteso ad avviare una concreta esperienza nel campo dei collegi universitari e delle scuole di perfezionamento, esperienza che sarà senz'altro utile in avvenire per un più ampio sviluppo di queste iniziative.

Come è stato detto, noi non creiamo nulla *ex novo*, ma diamo solamente una sistemazione organica a istituzioni già esistenti. La situazione nella quale ci troviamo ora è transitoria, essendo imminente il riordinamento dell'Università, e di ciò risente — in quella che è stata chiamata la sua « timidezza » — il disegno di legge; ma non possiamo noi, ora, anticipare riforme che dovranno essere organicamente esaminate. Del resto il Governo intende, non precostituire uno schema definitivo a cui si dovranno attenere tutte le successive istituzioni, ma solo, raccolta la passata esperienza di queste scuole, dare, nell'ambito delle norme vigenti, una sistemazione organica all'istituzione.

Al senatore Romano, che ha ricordato alcune innovazioni fatte a Siena, vorrei però ricordare che anche in quella sede ci si è li-

mitati ad innovare solo sul piano didattico, perchè per quanto riguardava l'organizzazione ed il funzionamento tutti sono stati concordi nell'attendere la riforma dell'Università.

Io vorrei pregare gli onorevoli senatori di non chiedere innovazioni, che — auspicate anche dal Governo — dovranno essere affrontate quando si attuerà il riordinamento dell'Università. Sono però pronto ad accogliere alcune delle indicazioni pervenute dalla discussione generale sulla democratizzazione dell'organizzazione delle scuole.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Romano all'articolo 8, rispondo ammettendo senz'altro che la dizione possa apparire un po' vaga, ma aggiungendo che anche questo articolo risente della fase di transizione in cui ci troviamo per quanto riguarda il riordinamento dell'Università. Si sta delineando, in sede di discussione della riforma dell'Università, una precisa delimitazione tra i compiti di responsabilità di carattere legislativo, da lasciare al Parlamento, e compiti di responsabilità riferibili all'autonomia dell'Università, da lasciare all'Università nel quadro della legge e con la sanzione definitiva del Capo dello Stato sotto forma di decreto.

Per il titolo di studio — che sarà fissato per legge e per cui pare che saranno previsti tre tipi: il diploma, la laurea ed il dottorato di ricerche — ogni Università (e, quindi, anche quella di Pisa) potrà decidere nel proprio statuto quale di questi titoli rilasciare.

Per quanto riguarda le spese per i corsi di insegnamento interni vorrei ricordare che, stando al relativo disegno di legge, è prevista anche l'assegnazione di professori aggregati ai collegi. La scuola potrà avvalersi quindi, largamente, degli aggregati, degli assistenti ad essi assegnati, oltre che degli incaricati che, se al secondo o terzo incarico, verranno a costare relativamente poco. Allo stato attuale delle cose il Governo non può assumersi un altro carico di spesa relativo ad un'attività che, tra l'altro, è difficilmente configurabile; ma io credo che si possa avere una discreta somma di attività didattiche senza dover prevedere spese eccessive.

Il senatore Monaldi si chiede preoccupato a chi questa scuola toglierà gli assistenti. Li toglierà all'Università, senatore Monaldi. Ma lei in fondo ha voluto configurare una certa differenziazione (se non addirittura una contrapposizione) tra Scuola superiore e Università, mentre noi abbiamo solo cercato di creare una nuova articolazione dell'Università.

Il senatore Trimarchi ha ricordato il dipartimento. Indubbiamente una certa analogia c'è. Ora, una diversa « stratificazione » (non so se verticale o orizzontale) dell'Università potrà produrre effetti nuovi e interessanti, specie se partiamo dal concetto, che mi sembra chiaro, che la Scuola superiore non è che l'Università stessa, solo diversamente organizzata.

Preoccupazioni non hanno dunque ragione d'essere, quando del Consiglio direttivo della Scuola fanno parte i Presidi delle facoltà o i loro delegati. Un'armonizzazione delle diverse esigenze sarà certamente trovata e l'Università non funzionerà a danno della Scuola o viceversa. È chiaro che dobbiamo aver fiducia che i docenti dell'Università di Pisa sapranno ben organizzare questa istituzione.

Il senatore Monaldi ha chiesto con quali titoli e attraverso quali corsi si potrà raggiungere questo perfezionamento. Anche qui, dovremo lasciare alla responsabilità della Scuola il compito di decidere statutarmente su questi particolari. Ma ricordiamo che la scuola ha già un'esperienza, e che sta ad essa sapersi adeguare alle esigenze che il mondo produttivo e la società continuamente pongono.

Per quanto riguarda il controllo generale da parte del Rettore e l'accusa di poca democraticità avanzata da qualche parte, io vorrei dire piuttosto che dobbiamo batterci, in sede opportuna, perchè siano democratizzate le elezioni del Rettore: in questa maniera si potrà avere infatti una democratizzazione anche della Scuola, per quanto mediata.

A proposito della maggiore rappresentanza di insegnanti e di studenti — di cui si è parlato e su cui mi riservo di fermarmi più a lungo in sede di discussione degli articoli

— sono d'accordo con il senatore Trimarchi, il quale ha notato che tali categorie hanno una rappresentanza, anche notevole. Io credo che sarebbe il caso, piuttosto, di pensare ad altri elementi. Per esempio, nella Commissione didattica dove sono previsti solo due professori di ruolo, si potrebbe prevedere di far entrare i rappresentanti dei professori incaricati.

Vorrei ricordare ancora — a proposito di democratizzazione — che dobbiamo distinguere tra potere accademico e responsabilità e autorità scientifica. Democratizziamo pure il potere accademico; ma procediamo con molta cautela, nel campo (se pure può essere democratizzato) dell'autorità e della responsabilità scientifica. Se abbiamo chiara questa distinzione, forse potremo trovare facilmente un accordo per risolvere i dubbi che sono rimasti in piedi.

In conclusione, riservandomi di intervenire nella discussione degli articoli, mi auguro che questo disegno di legge trovi l'approvazione della Commissione.

P R E S I D E N T E . Anche in considerazione del rilevante numero di emendamenti che sono stati presentati, se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge proseguirà nella seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Fabbri Francesco ed altri: « Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari » (1449)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari » d'iniziativa dei deputati Fabbri Francesco ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che il Presidente del Senato, accogliendo l'unanime richiesta della Commissione, ha trasferito questo disegno di leg-

ge dalla sede referente alla sede deliberante.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ricordo che il disegno di legge è stato già oggetto di un ampio esame, in sede referente, da parte della Commissione.

ZACCARI, *relatore*. Aprendosi la discussione in sede deliberante, desidero ricordare gli aspetti positivi di questo disegno di legge: 1) le nuove norme per la nomina in ruolo degli insegnanti elementari attraverso la riforma dell'istituto del concorso; 2) la nuova disciplina per incarichi e supplenze che permetterà ai provveditori di coprire col 1° ottobre i posti vacanti e disponibili; 3) la graduatoria permanente di merito che permetterà gradualmente, nel tempo, coll'ampliamento degli organici, l'immissione in ruolo di un notevole numero di idonei e pluridonei; 4) il concorso speciale per i maestri anziani, per offrire un ultimo mezzo di sistemazione a tanti maestri che, pur non avendo superato o non avendo partecipato a concorsi, hanno dato alla scuola tanti anni di servizio.

Il disegno di legge non poteva affrontare i problemi di fondo, quale quello della preparazione professionale degli insegnanti; però è servito a mettere a fuoco lo stesso problema dimostrandone l'importanza e l'urgenza. Vi sono nel disegno di legge aspetti che non soddisfano; tuttavia certe impostazioni non potevano essere affrontate e risolte senza mutare l'economia stessa del disegno di legge.

Vi è soprattutto oggi, 13 luglio 1966, un motivo che ci deve spingere ad approvare il disegno di legge con somma urgenza: la necessità inderogabile che entro il 31 luglio siano banditi i concorsi magistrali. Il Ministero non può più dilazionare il bando: nel caso che lo facesse in base alle disposizioni in vigore, cadrebbero tutti gli aspetti positivi del presente disegno di legge.

Di fronte a questa situazione mi permetto chiedere agli onorevoli colleghi di voler approvare il disegno di legge.

ANGELILLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi non ho partecipato allo

esame, in sede referente, del disegno di legge, perchè credevo che sarebbe stato discusso in Aula. Ora, pur non facendo parte di questa Commissione, mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione alcune mie osservazioni. Il provvedimento in esame presenta alcune lacune, soprattutto agli articoli 5 e 6. Nell'articolo 5, infatti, vengono valutati i titoli di cultura. In una graduatoria non è giusto valutare i titoli di cultura più di quelli di servizio. Proporrei quindi l'abolizione dell'articolo 5.

Un'altra preoccupazione deriva dalla disposizione dell'articolo 6 (secondo cui, nella formulazione delle graduatorie provinciali, si può chiedere il passaggio da una provincia all'altra, purchè si abbia un anno di residenza nella nuova sede provinciale) che muta il criterio automatico della legge.

BASILE. Onorevoli colleghi, onorevole Presidente ed onorevole rappresentante del Governo, abbiamo discusso abbastanza su questo disegno di legge in sede referente, ma non posso non ripetere ora le stesse argomentazioni espresse da me in quella sede, nella speranza che la Commissione non si lasci sfuggire l'occasione di fare una buona legge; o, quanto meno — poichè mancano tutte le premesse perchè questa sia una buona legge — di renderla, se non altro, meno ingiusta e meno cattiva.

Mancano, ho detto, le premesse per fare una buona legge, perchè queste norme, nella loro sostanza, non affrontano i problemi di fondo nè della preparazione del personale insegnante (cui ha fatto cenno l'onorevole relatore) nè dell'enorme sproporzione tra gli insegnanti fuori ruolo ed i posti a disposizione.

Quest'ultimo problema anzi viene accettato come un dato di fatto per l'avvenire, in quanto sull'esistenza e sull'aggravarsi della sproporzione tra gli abilitati e i posti futuri si fonda il nuovo sistema di reclutamento che si vuole instaurare.

In sostanza, il presente disegno di legge interviene in una situazione già pesante, di cui presuppone il perdurare e l'aggravarsi, senza minimamente incidere sugli elementi che rendono questa situazione insostenibile.

Naturalmente, questa impostazione non solo importa la limitatezza delle norme in esame, ma determina anche il rischio, non evitato del resto dall'attuale formulazione del provvedimento, di creare situazioni di ingiustizia e di iniquità.

Il disegno di legge, è noto, prevede disposizioni che regoleranno la futura disciplina dell'assunzione in ruolo degli insegnanti e consta, sostanzialmente, di due parti.

La prima parte, programmatica, è relativa alla disciplina dei nuovi concorsi magistrali, e prevede un nuovo sistema di reclutamento nei ruoli degli insegnanti elementari e di conferimento degli incarichi e supplenze.

Questa parte programmatica deve ubbidire, come per tutte le leggi, a criteri di scelta, di selezione, a principi didattici e organizzativi costanti.

La seconda parte (che chiamerei, in senso molto lato, transitoria, o meglio, di sanatoria di situazioni precedenti) appunto per la sua natura, come tutte le norme transitorie, deve ubbidire solo a criteri di perequazione e di valutazione umana di situazioni di fatto, perchè, se si trattasse di diritti acquisiti, non ci sarebbe bisogno di norme transitorie, dato che tali diritti trovano la loro salvaguardia nell'articolo 2 delle preleggi.

Tra queste situazioni di fatto che occorre riconoscere, una, indubitabilmente, deve avere la maggiore considerazione: è quella relativa al servizio prestato.

Non si può infatti ignorare, in una disposizione transitoria di sanatoria, il lavoro prestato, spesso in condizioni di estremo disagio ma sempre con impegno (anzi con impegno maggiore data la loro situazione di precarietà) da maestri anziani cui tanto la scuola deve.

Ora, se esaminiamo, sia pure separatamente, queste due parti che compongono il provvedimento in esame, giungeremo, tanto per l'una che per l'altra, a considerazioni di carattere indiscutibilmente negativo.

Il nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti, che poi dovrebbe costituire la parte essenziale e più ambiziosa del provvedimento, è, al contrario, inficiato da un difetto di origine, in quanto prende le mosse da una situazione anormale che, invece, si

assume che debba essere quasi costante, cioè dal previsto squilibrio tra circa 22.000-25.0000 abilitati magistrali annuali e la disponibilità di circa 5.000 o 6.000 posti l'anno.

A parte le considerazioni che abbiamo già svolte nella precedente seduta sulla stranezza di questo stato permanente di concorso nel quale dovrebbero confluire, da una parte, i posti riservati in ciascuno dei concorsi a partire dal 1966 in poi e, dall'altra, coloro che in tale concorso conseguiranno l'idoneità con i titoli ed il punteggio che otterranno, addivenendo così ad una parificazione di elementi tra di loro non parificabili; a parte le considerazioni di natura giuridica su questo istituto che si è voluto definire graduatoria permanente e non concorso, del quale parlerò passando all'esame della parte transitoria del provvedimento; da un punto di vista pratico il sistema si risolve concretamente in un premio ai pluri-idonei, mediante l'attribuzione del punteggio previsto dal secondo comma dell'articolo 3 (aumento di un punto per ogni concorso superato con non meno di 6/10 per ciascuna prova). È evidente infatti che ogni candidato ripeterà il concorso ogni biennio, per avvantaggiarsi di questo beneficio.

Per raggiungere questo risultato, sarebbe stato sufficiente modificare, nei concorsi, il sistema di valutazione dei titoli, lasciando in piedi istituti giuridici ben definiti ed armonizzati nel sistema generale.

Si è invece creato qualcosa che, a prima vista, appare un meccanismo perfetto ma che invece, giuridicamente, è un vero e proprio *monstrum*.

Peraltro, il presente provvedimento lascia del tutto integri (come si è detto) i veri problemi di fondo, tra i quali quello del gravissimo squilibrio che, attualmente, esiste nelle situazioni delle varie provincie. Questo è un problema che non si vuole affrontare perchè ci si spaventa delle difficoltà di natura pratica ed organizzativa che si incontrano.

Per quanto riguarda la parte programmatica del provvedimento, dunque, le critiche possono vertere su valutazioni tecnico-amministrative e sulla limitatezza di mezzi e di fini che rende monco il disegno di legge.

Sono ragioni, per le quali dichiaro di insistere sugli emendamenti da me proposti in sede referente.

La situazione diventa più grave quando si passa alla seconda parte transitoria, o di sanatoria, che avrebbe ragione di essere solo se obbedisse a criteri di umana valutazione e di perequazione. Qui siamo veramente nel campo dell'ingiustizia e dell'iniquità: questa è forse la prima legge nella quale non viene dato riconoscimento alcuno al requisito del servizio prestato. È assurdo non tenere alcun conto del servizio prestato dopo l'abilitazione, mentre si tiene conto del servizio prestato prima. Può darsi quindi il caso di due maestri con gli stessi anni di servizio, ma di cui uno abbia sostenuto lo esame di abilitazione prima e l'altro dopo; ebbene gli anni di servizio vengono valutati ai fini della graduatoria solo per il secondo.

Questa è una cosa ingiusta ed ancora più ingiusto diventa il sistema quando si pensa che questa graduatoria è efficace anche per il conferimento degli incarichi e delle supplenze. Così, i maestri che, per aver conseguito l'idoneità da molto tempo ed insegnato sempre, in base all'ordinamento vigente, si trovano nei primi posti della graduatoria provinciale per i loro anni di servizio dovranno veder bruciati tutti questi anni in cui hanno speso le energie migliori della loro vita.

Il legislatore non può ignorare deliberatamente questi casi solo perchè si dice che non sono numerosi. Tutti gli emendamenti, presentati in sede referente, relativi alla valutazione del servizio sono stati respinti. Si dice che questo non è un concorso, ma una graduatoria; e che se introducessimo fra gli altri elementi anche la valutazione del servizio, si rischierebbe di trasformare la graduatoria in concorso. Debbo confessare che di queste autorevolissime argomentazioni io non ho capito nulla. La graduatoria e il concorso non sono due istituti diversi; la graduatoria, almeno a quanto mi consta, è uno degli atti di un complesso procedimento amministrativo che si definisce concorso. Ogni concorso dà vita ad una graduatoria, ogni graduatoria non può che essere l'atto conclusivo di un concorso. Il

nuovo sistema cambia il criterio di valutazione dei titoli, ma non è un atto di giustizia eliminare con effetto sul passato la valutazione dei titoli di servizio.

Si prevede poi l'aggiunta di un punto per ogni idoneità. Ora, a chi oppone che questa non è una valutazione di titoli, vorrei chiedere che differenza fa, dal punto di vista giuridico, aggiungere un punto per ogni concorso superato o uno o una frazione per ogni anno di servizio, magari diversa secondo la qualifica. Tutt'al più ci potrebbe essere un aggravio di lavoro per coloro che compilano la graduatoria. Inoltre l'articolo 5 prevede che siano valutati i titoli di cultura conseguiti dopo l'idoneità; come spieghino ciò coloro che dicono che non si tratta di un concorso? Ne mi ha convinto la tesi secondo la quale, se il disegno di legge rimanesse nella sua formulazione attuale, la graduatoria non formerebbe un atto di responsabilità per la pubblica Amministrazione e sarebbe ammissibile contro di essa un semplice ricorso gerarchico al Ministero, mentre aggiungendo la valutazione del servizio diventerebbe un atto di maggiore responsabilità contro il quale si dovrebbe ricorrere rivolgendosi al Consiglio di Stato. Oltre al resto, l'attuale legislazione espressamente dispone che le graduatorie per il conferimento degli incarichi e supplenze sono atti definitivi, e come tali impugnabili solo innanzi al Consiglio di Stato (o in via straordinaria al Presidente della Repubblica).

Pertanto insisto nel riproporre gli emendamenti già presentati, specie quelli tendenti ad inserire nella fissazione della graduatoria i titoli di servizio almeno dei maestri già in possesso dell'idoneità.

Questo sarebbe in effetti l'unico sistema valido, se vogliamo assicurare a questi maestri una certa tranquillità, anche dal punto di vista giuridico, non costringerli a partecipare dunque ai nuovi concorsi e, quindi, a cimentarsi con gli elementi più giovani e più freschi di studi che vengono diplomati ogni anno dagli istituti magistrali.

E in proposito, le argomentazioni svolte dal relatore circa le prospettive di sistemazione, e di risoluzione del problema fondamentale, dovrebbero costituire dei motivi a

favore della istituzione, almeno per quelli già in possesso — alla data di approvazione del presente disegno di legge — della idoneità, di una graduatoria ad esaurimento.

Considerazioni di analoga natura, ma ancora più pressanti per la drammaticità del caso, si debbono fare per i cosiddetti maestri anziani. Qui il problema investe motivi di carattere umano: si tratta di quelle tali situazioni nelle quali, quando si decide di intervenire, bisogna intervenire con un provvedimento di sanatoria totale.

Non siamo riusciti a sapere quale potrebbe essere l'incidenza numerica dei maestri che abbiano da dieci a quindici anni di servizio; ad ogni modo, non credo che sia tale da non permettere di prevedere una sistemazione in via di sanatoria, in analogia con quanto è stato fatto per altre categorie di insegnanti e di funzionari dello Stato in questo dopoguerra.

Io pertanto insisto sull'emendamento presentato all'articolo 8 e sull'articolo 8-bis.

S C A R P I N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, in verità, durante la discussione in sede referente, io avevo elogiato l'impegno del senatore Zaccari nello stendere la relazione, soprattutto per quella parte in cui egli aveva sottolineato gli aspetti fortemente negativi del disegno di legge al nostro esame; aspetti fortemente negativi che sono stati ulteriormente approfonditi nel dibattito in Commissione e nel Comitato ristretto, tanto che alcuni colleghi della maggioranza sembravano propensi ad apportarvi modificazioni.

Difatti la dimostrazione che il disegno di legge, nel suo meccanismo da me definito « espulsivo », obbedisca più alla logica degli interessi di un padrone di fabbrica, che agli interessi della Scuola e della classe magistrale, nel senso che esso consente al Governo di realizzare dei risparmi attraverso l'impiego dei fuori ruolo retribuiti sotto costo, ha trovato conferma nella intransigenza, ai fini delle modifiche da introdurre, non tanto dei colleghi della maggioranza, quanto del rappresentante del Governo.

Non si può nascondere l'insoddisfazione generata in tutti noi dalla constatazione che

il presente disegno di legge, nè organico, nè funzionale, difficilmente potrà produrre quegli effetti che sono stati divulgati attraverso la stampa. Alcuni giornali hanno parlato di sistemazione definitiva di 150.000 maestri; il bollettino del « Sinascel », per altro, ha cercato di convincere gli interessati che, in fondo, questo provvedimento sarebbe venuto incontro alle loro aspirazioni e che noi comunisti, non solo ne avremmo ritardato l'iter, ma avremmo fatto addirittura della demagogia.

Che questo non sia vero, si evince da una serie di perplessità espresse dalla quasi totalità dei colleghi; perfino il relatore non ha saputo negare il suo incerto convincimento circa la reale efficacia delle presenti norme, quando si è rivolto al Governo per chiedere che si intervenga al più presto con una legge organica che modifichi la struttura dell'istituto magistrale — giudicato « scuola facile », afflitta da « disfunzioni croniche » superata e anacronistica — allo scopo di disciplinare e controllare il gettito annuale di diplomati, che costituisce una vera pletera rispetto alla limitata disponibilità di posti di ruolo per il mancato ampliamento degli organici.

Che cosa vuole dire questo? Vuol dire che il presente disegno di legge non dà una risposta che soddisfi le aspirazioni e le attese dei maestri fuori ruolo, che in numero di 133.357 riempiono le graduatorie provinciali, dei quali 17.000 sono idonei, 30.000 promossi, e a cui, a mio avviso, bisogna aggiungerne altre decine di migliaia in cerca di prima occupazione. Non si conosce esattamente il numero degli anziani: noi diciamo che sono 20.000, anche se non ci è stato spiegato compiutamente dall'onorevole Sottosegretario come mai si sia potuta produrre questa situazione, dopo i numerosi interventi legislativi con i quali si è inteso sistemare l'immissione in ruolo dei maestri idonei e di altri fuori ruolo.

Non si comprende neppure come venga rispettato nelle norme al nostro esame il principio, affermato dai colleghi socialisti e democratici cristiani in sede di discussione alla Camera dei deputati, secondo il quale i maestri idonei non dovrebbero ripetere

il concorso. Lo dovranno invece ripetere per rimanere nella graduatoria « permanente », limitata nel tempo e non ad esaurimento, se le poche migliaia di posti messi a concorso annualmente non offriranno loro la possibilità di sistemarsi. A parte l'altro importante rilievo che è stato mosso, circa la validità della graduatoria permanente decennale per gli incarichi e le supplenze dalla quale, a partire dal 1968, verrebbero cancellati tutti coloro che oggi vi sono iscritti: e mi riferisco ai maestri anziani e ai promossi con molti anni di servizio.

Nè si comprende, onorevole Sottosegretario — e lei non ci ha proprio convinto con le sue argomentazioni — lo stimolo diretto agli stessi idonei, con una o più idoneità, affinché si perfezionino sempre più, affrontando altri concorsi — con quanto entusiasmo è facile immaginare! — al fine di elevarsi culturalmente, se tutti concordano che gli attuali concorsi sono arcaici, superati.

È stato rilevato che, così com'è, l'istituto magistrale, con i suoi insegnamenti anche di carattere professionale che sono stati introdotti dopo il 1945 — didattica, psicologia, metodologia ed esercitazioni di tirocinio — non riesce ad armonizzare e fondere i due elementi della preparazione culturale e della preparazione professionale, in quanto cultura e preparazione professionale non sono « vive » — è stato detto alla Camera dei deputati — riducendosi quasi sempre a formulette di cultura e a formulette di didattica. In che modo allora il disegno di legge potrebbe essere selettivo per i diplomandi degli istituti magistrali o per i partecipanti ai concorsi magistrali? Non si comprende! Nè si comprende come potrebbe essere selettivo un futuro liceo magistrale per il quale si invoca l'aggiunta di uno o più anni d'insegnamento.

L'onorevole Sottosegretario ci ha fornito il numero degli istituti magistrali statali (che sono 258) e dei non statali (che sono 331), con un totale di 198.168 frequentanti. Il relatore ha detto che i diplomati sono circa 25.000 all'anno e noi, facendo il calcolo, possiamo facilmente dedurre che più di un terzo viene fornito dagli istituti magistrali non statali. Se continua questo rit-

mo, è stato affermato — e nessuno lo può contestare — che nell'arco di 10 anni il numero dei diplomati sarà di circa 250.000.

Non vediamo, pertanto, come il presente disegno di legge, con il suo meccanismo, possa venire incontro, non solo alle aspirazioni degli attuali insegnanti della scuola elementare, ma anche a quelle dei futuri diplomati.

L'onorevole Badaloni ha aggiunto che il disegno di legge non intende affrontare la disoccupazione magistrale, nè riformare l'istituto magistrale, nè affrontare la preparazione dei maestri, e che perciò esso soddisfa e non soddisfa. Io posso credere che il provvedimento soddisfi la politica congiunturale del Governo, ma certamente esso non soddisfa le legittime aspirazioni dei maestri fuori ruolo, siano essi gli idonei, i triennialisti, i promossi o gli anziani. Esso non offre stabilità di posto. Continua a non essere valorizzato il rendimento dell'insegnante, per mancanza di una continuità didattica, quando non sia compromesso dal fenomeno delle assegnazioni provvisorie, ancora non ben disciplinate, nè limitate. Non frena la girandola delle migliaia di supplenze, per cui lo Stato paga il maestro di ruolo e il maestro fuori ruolo (alcuni indici preoccupanti in proposito ci vengono da diverse provincie e regioni). Non stabilisce il massimo degli alunni per classe, e quindi non sdoppia le classi sovraffollate, di cui pure, nel piano di sviluppo della scuola, il Ministro parla. Non crea il ruolo dei maestri distaccati, con funzioni di segretari o di direttori segretari, presso i patronati scolastici. Non prevede l'assorbimento nell'organico dei Provveditorati agli studi dei maestri di ruolo comandati. A questo proposito debbo ricordare che nella relazione sullo stato di previsione della Pubblica istruzione, l'onorevole Ministro ha riconosciuto indifferibile ormai la definitiva destinazione dei maestri alle segreterie delle direzioni didattiche e agli ispettorati scolastici, i cui compiti sono cresciuti, per cui è necessario un adeguamento.

Non è stato ancora presentato il complesso dei provvedimenti governativi, che il Ministro si era impegnato a presentare

entro il 31 dicembre 1965 al Parlamento, relativi ai problemi della scuola elementare, tra i quali quello delle attività integrative. Non solo, ma non si è voluto, nonostante i dibattiti, che pure sono stati interessanti, in Commissione e in Comitato ristretto, introdurre in questo provvedimento un elemento che scoraggiasse la proliferazione degli istituti magistrali privati, per mantenere i quali ci si rifiuta di imboccare decisamente la strada della riforma dell'istituto magistrale, necessaria per creare uno strumento idoneo alla formazione dei maestri di oggi (è stato detto, mi pare, anche dal senatore Zaccari), secondo le esigenze di una società democratica e moderna.

Pertanto oggi — l'ho sostenuto in sede referente e lo riconfermo ora — la formazione e il reclutamento degli insegnanti sono inseparabili dall'immissione in ruolo. Tanto è vero che la Commissione d'indagine, pur riconoscendo alla scuola elementare una sua funzionalità, non ha esitato ad esprimere delle preoccupazioni sulla sua sorte, sul suo futuro; e, per evitare che entri in crisi, ha proposto un sistema non certo tradizionale per la formazione e il reclutamento del personale, nonchè prospettato la necessità di raccordare i programmi della scuola elementare, non più vista come scuola dei poveri, ma inserita nel vivo della formazione del cittadino, con i programmi della scuola media dell'obbligo.

Queste brevi considerazioni lasciano intendere la necessità immediata (in attesa, ripeto, di leggi organiche di riforma della scuola elementare e degli istituti magistrali) di qualificare professionalmente gli insegnanti attraverso l'istituzione di corsi di aggiornamento pedagogico e didattico, con frequenza obbligatoria.

Ma vorremmo rispondere a tutti coloro che hanno scritto — su riviste, giornali di sindacato, eccetera — che noi avremmo proposto una sistemazione che va al di là del cento per cento. Lei sa, onorevole Badaloni, che alcuni emendamenti si configurano come emendamenti subordinati, perchè spesso il Governo costringe la maggioranza a non far passare certe cose. Ad ogni modo, questo disegno di legge risulta dal-

l'unificazione di più proposte: quelle dell'onorevole De Capua, dell'onorevole Quaranta e dell'onorevole Fabbri (che poi non ha più riconosciuto in questo testo la sua proposta). Ebbene, in tutte queste proposte, che ognuno può consultare, si parla del 60 per cento dei posti da destinare ai fuori ruolo. A parte questo, noi siamo convinti, dicevo, sia dell'inadeguatezza del numero dei corsi di aggiornamento magistrale messi a disposizione dei 192 mila maestri di ruolo, sia del fatto che, anche dopo aver superato il concorso, l'insegnante non è definitivamente qualificato. Si è detto, ancora, che noi comunisti mireremmo, con le nostre proposte, ad un declassamento della categoria. Siete voi, nei fatti, che declassate la categoria, quando non volete riconoscere valida, per l'immissione in ruolo, la promozione dei maestri, i quali, per preparazione, per qualificazione, non sono poi così lontani da coloro che hanno superato il concorso e sono risultati idonei.

Io penso — e concludo — che con questa visione e funzione nuove della scuola elementare e del suo corpo insegnante; col l'impegno di rendere oggi giustizia alla classe magistrale fuori ruolo, alla quale da parte democristiana si riconosce il merito di partecipare alla « sofferenza della cultura », alla cui elevazione i maestri intendono consacrare la vita, in nome della propria dignità e della dignità di quella scuola in cui hanno profuso per anni tante energie, in condizioni abbastanza disagiate; con tale consapevolezza, dico, noi tutti dobbiamo affrontare serenamente, onorevoli colleghi, l'esame degli articoli e degli emendamenti proposti, per migliorare il provvedimento, nel senso di renderlo veramente innovativo, così come postula una vera, democratica riforma della scuola, e per evitare che di qui a due anni, se non subito, nuove agitazioni, nuove pressioni da parte di coloro che con questo disegno di legge non vengono sistemati, inducano il Governo e la maggioranza a presentare altre leggi.

Per non tradire, nei confronti degli idonei e dei promossi, quella che alla Camera, nella relazione, credo, di maggioranza, è stata definita « l'auspicata definitività di

una vittoria di concorso » (purtroppo invece tradita con questo provvedimento); per dare infine ai maestri anziani una stabilità, una serenità nello svolgimento del proprio lavoro, che da anni e meritevolmente svolgono, ritengo doveroso che gli emendamenti proposti siano esaminati col necessario senso di responsabilità.

Alcuni nostri emendamenti sono già noti ai colleghi; altri sono emendamenti ritirati dalla maggioranza che noi abbiamo fatto nostri. Noi sappiamo che anche i colleghi della maggioranza vorrebbero sentirsi soddisfatti di aver dato un contributo sia al problema della sistemazione dei maestri, sia a quello generale della scuola italiana.

Concludo, riservandomi di riprendere la parola in sede di illustrazione degli emendamenti.

TRIMARCHI. Vorrei chiedere al Presidente se non ritenga opportuno, data l'ora tarda, di rinviare la discussione a domani, per dare a qualche altro senatore la possibilità di intervenire.

PRESIDENTE. Non credo che questo sia possibile. Comunque, è sempre possibile intervenire in sede di esame dei singoli articoli.

SCARPINO. Mi permetterei di suggerire che la proposta del senatore Trimarchi sia accolta, anche perchè credo che domani la discussione non richiederà molto tempo. Una volta ascoltata la replica del relatore e l'intervento del rappresentante del Governo, potremo senz'altro passare all'esame degli articoli, a meno che non vi siano grosse novità da parte della maggioranza.

PRESIDENTE. Faccio osservare che abbiamo due importanti argomenti da portare a termine, quello della Scuola di Pisa e quello di cui ci stiamo occupando in questo momento.

TRIMARCHI. Io non intendo intralciare il corso dei lavori. Le chiedo soltanto la cortesia di concedermi la parola

per qualche breve osservazione in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senz'altro. Ascoltiamo ora il relatore, senatore Zaccari.

ZACCARI, relatore. Gli argomenti svolti questa mattina nella discussione in sede deliberante sono gli stessi già portati nella discussione in sede referente. Mi permetterò di fare qualche breve osservazione.

Io credo che, sia per questo come per altri provvedimenti, noi possiamo affermare di non ritenerci pienamente soddisfatti della soluzione proposta. Specialmente in questo campo, i problemi sono così ampi, che non si poteva pensare di affrontarli e risolverli tutti. Si è accennato, ad esempio, ai problemi di fondo della scuola primaria, soprattutto a quello della preparazione professionale dell'insegnante. Ora, questo disegno di legge, come ho già detto precedentemente, non si proponeva di affrontare tale problema, che, secondo le linee direttive del piano di sviluppo della scuola, sarà affrontato in un secondo tempo, attraverso la presentazione di determinati provvedimenti, attraverso la riforma dell'istituto magistrale...

GRANATA. Doveva essere affrontato entro i termini fissati!

ZACCARI, relatore. Ma non possiamo neppure pensare, onorevole collega, in sede di discussione di questo disegno di legge, di determinare quelle che saranno le riforme di fondo relative alla preparazione professionale degli insegnanti elementari. Si è detto: questo provvedimento non risolve completamente il problema dei maestri idonei ed anziani; è vero, perchè le presenti norme non creano nuovi posti ma, solamente, predispongono strumenti affinché queste persone possano trovare un'adeguata, graduale, anche se non completa, sistemazione.

È stato anche obiettato che i posti sono limitati; ma, come ho cercato di chiarire nel corso della mia relazione, ci sono anche buone prospettive: nel graduale evolversi

della situazione, con l'utilizzazione, ad esempio, dei maestri nelle attività integrate della scuola e nei Provveditorati e Ispettorati, si può presumere che un certo numero di posti, nel corso di dieci anni, potrà essere messo a disposizione dei maestri idonei anziani.

A chi vede nel concorso speciale di cui al presente provvedimento un'ingiustizia ed una iniquità nei confronti dei maestri anziani, devo rispondere che così non è, in quanto tali maestri, superato un facile colloquio, possono ottenere l'idoneità per entrare nella graduatoria permanente sulla base del voto dell'idoneità conseguita; non è dunque vero che i maestri anziani che non vincono il posto vengano estromessi dall'attività scolastica, purchè essi entrino nella graduatoria permanente.

Riassumendo, per i maestri anziani vi è il concorso speciale e, qualora non possano avere il posto, è prevista l'inclusione nelle graduatorie permanenti sulla base del voto conseguito nel concorso stesso.

Non si può però logicamente pretendere che una legge, che deve esprimere una norma generale, possa tener conto di tutte le particolari situazioni, anche perchè non si riuscirebbe mai, malgrado tutta la possibile buona volontà, a soddisfare completamente tutte le esigenze della complessa categoria dei dipendenti magistrali.

D'altra parte, molti maestri anziani, dopo anni di servizio, hanno abbandonato l'attività scolastica per un'altra sistemazione; possiamo pensare di recuperare alla scuola anche questi elementi?

S C A R P I N O. Ma questi casi sono così sporadici da non fare testo!

Z A C C A R I, *relatore*. Comunque, la scuola non può recuperare coloro che si sono dedicati ad altre attività.

Dal senatore Angelilli è stato sollevato un problema importante, poi ripreso dai senatori Basile e Scarpino, a proposito della valutazione dei titoli.

Nella lunga discussione che si è svolta prima in sede di Sottocommissione, poi in sede referente, e quindi in sede deliberante,

è emerso che, ove dalla graduatoria permanente si passasse al concorso biennale per titoli, ci troveremmo di fronte ad una posizione negativa dei Ministeri del tesoro e della riforma, che farebbe cadere la stessa impostazione del provvedimento.

È doveroso ricordare che il sistema della graduatoria permanente ha dato utili risultati a proposito della legge per i direttori didattici, e che, d'altra parte, il criterio di un concorso biennale non è stato ancora accolto nella legislazione italiana. Pertanto anch'io che ho sostenuto la battaglia perchè la valutazione dei titoli potesse essere compresa nel presente provvedimento, ho dovuto recedere di fronte ad un ostacolo che ho giudicato insormontabile.

Mi rendo conto che le aspirazioni possono essere tante, le richieste ancora di più, ma, onestamente, dobbiamo considerare i limiti della nostra attività di legislatori responsabili.

Come relatore, ho cercato all'inizio della discussione di mettere in luce gli aspetti positivi di queste norme e ritengo che, per arrivare ad una conclusione soddisfacente per tutti, dobbiamo cercare di trovare un accordo anche sulle questioni che suscitano le perplessità di qualcuno dei Commissari.

E dobbiamo arrivare a questo anche per un'altra considerazione. Non per colpa nostra, ma per colpa delle cose, ci troviamo di fronte ad un limite che non è possibile superare perchè, ripeto, se il Ministero della pubblica istruzione, come è obbligato a fare per legge, bandisce il concorso magistrale entro il 31 luglio senza che noi abbiamo approvato queste norme, quanto di buono è in esse contenuto a favore dei maestri idonei anziani non avrebbe più valore.

Quando viene bandito un concorso, non si può accantonare il 50 per cento dei posti (cioè la percentuale assegnata dal progetto in esame ai maestri idonei ed anziani) in attesa che una legge venga emanata. Pertanto, se vogliamo fare qualcosa di concreto a vantaggio di questa categoria, dobbiamo affrettarci ad approvare le norme in esame.

B A S I L E. Comunque, questo provvedimento dovrà tornare alla Camera dei

deputati, che si dovrà pronunciare sugli emendamenti apportati al suo testo.

Z A C C A R I , *relatore*. Questo è vero, ma se apporteremo al testo in esame modifiche non sostanziali, la Camera potrà concludere in breve tempo l'esame del provvedimento. Al contrario, se emendassimo il disegno di legge, per esempio, passando dalla graduatoria permanente al concorso per titoli o alla graduatoria ad esaurimento, allora, su questi elementi completamente nuovi, alla Camera dei deputati si dovrebbe necessariamente svolgere un'ampia ed approfondita discussione, che ne ritarderebbe, a tempo indefinito, l'approvazione.

Nel cedere ora la parola al rappresentante del Governo per la sua replica, pur consapevole che il disegno di legge non risolve tutti i problemi della scuola elementare, il vostro relatore conclude sottolineando che, nella loro sostanza, le norme in esame apportano reali benefici alla scuola stessa e, pertanto, vi invita ad approvarle.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con la pregevole relazione svolta dal senatore Zaccari, che ringrazio per il prezioso contributo dato alla discussione del provvedimento.

Altrettanto sinceramente ringrazio gli onorevoli senatori intervenuti nel dibattito, i quali, anche manifestando diverse opinioni, hanno contribuito a chiarire alcuni temi fondamentali delle norme in esame.

Innanzitutto mi preme sottolineare che il provvedimento non vuol raggiungere tutte le finalità che alcuni oratori avrebbero volute contemplate dal provvedimento medesimo.

Nell'affermare questo, il Governo non fa altro che una constatazione in merito a disposizioni che non provengono dal Ministero della pubblica istruzione, bensì dalla unificazione di varie proposte di legge parlamentari.

Ripeto, con queste norme non si vuole affrontare il problema della preparazione dei maestri, e nemmeno si vuole eliminare totalmente la disoccupazione magistrale,

ma si mira semplicemente a migliorare gli attuali sistemi di reclutamento e di selezione degli insegnanti.

Ciò non significa, tuttavia, che il Governo non riconosca l'urgenza dei problemi prospettati nel corso della discussione: essi saranno affrontati con provvedimenti in corso di preparazione e che saranno sottoposti all'esame del Consiglio dei ministri.

B E L L I S A R I O . C'è solo da augurarsi che ciò avvenga al più presto!

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiunque ha contribuito alla preparazione dei provvedimenti riguardanti questa categoria di insegnanti non può che esprimere questo augurio, ma il tema è di tale importanza che occorre tempo per arrivare ad una soluzione organica.

In particolar modo, per quanto riguarda le osservazioni del senatore Scarpino circa l'ampliamento degli organici, devo dire che tutte le questioni sottolineate sono comprese in provvedimenti già all'esame del Consiglio dei ministri.

Quando sarà varato il piano della Scuola potremo giudicare della copertura finanziaria e, quindi, vedere che cosa si possa fare anche in merito a questi problemi. Comunque posso assicurare il senatore Scarpino che si tratta di provvedimenti per i quali il Governo ha già lavorato.

I due problemi, della riforma della preparazione dei maestri e della disoccupazione, sono certamente in connessione; infatti la riforma degli istituti di preparazione inciderà soprattutto sulla selezione degli allievi e, quindi, in parte allevierà il problema della disoccupazione magistrale.

Voglio dire subito al senatore Scarpino che la sua proposta riguardante l'istituzione di un biennio universitario è una cosa non semplice e che non può certo essere affrontata ora e in questa sede. Del resto il senatore Scarpino lo sa benissimo.

S C A R P I N O . Si può far tutto: ieri abbiamo fatto addirittura una nuova maggioranza.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non credo che si possa istituire un diploma di primo o di secondo livello con un semplice articolo che richieda ai maestri la frequenza d'un biennio universitario.

Il provvedimento in esame mira a migliorare il sistema del reclutamento degli insegnanti con una diversa valutazione dei titoli; mira a migliorare il sistema di assegnazione degli incarichi, prevedendo l'assegnazione degli incarichi stessi ai maestri idonei; facilita l'assunzione dei maestri che hanno superato una prova di concorso o che hanno molti anni di servizio; istituisce la graduatoria permanente per gli idonei con un sistema già sperimentato per i direttori didattici, che, a detta di tutti, ha già dato buoni risultati. Queste erano le intenzioni della Camera dei deputati e mi pare che il disegno di legge risponda a queste aspettative. Non volevamo risolvere tutti i problemi della disoccupazione, dell'immissione degli insegnanti, della preparazione dei maestri eccetera; volevamo solo dar soluzione ad alcuni problemi immediati.

Debbo poi dire, rispondendo ai vari interventi, che la legge non è nè ingiusta nè iniqua. Senatore Basile, lei ha parlato di ingiustizia e di mostruosità: ma il disegno di legge cerca solo, nell'ambito delle possibilità, e senza venir meno ai principi di giustizia, di dettare norme che migliorino, facilitino e rendano stabile l'ingresso degli insegnanti nella scuola.

Nè la legge è « espulsiva », senatore Scarpino; è una legge che immette nei ruoli e non espelle dai ruoli, e, tanto meno, dagli incarichi, in quanto, come è già stato detto, facilita l'immissione dei maestri anziani nella graduatoria degli idonei. Debbo poi ricordare che dal 1947 ad oggi ci sono stati concorsi per titoli e concorsi per esami; anche considerando il caso umano, non si può parlare di ingiustizia o di esclusione per coloro che ancora non sono entrati nei ruoli.

ROMANO. Avremmo almeno potuto includerli nei patronati scolastici come segretari.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ci sarà anche questa possibilità.

GRANATA. Lei avrebbe ragione se i concorsi fossero stati fatti con criteri diversi da quelli vigenti.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nei concorsi si sono sempre seguiti criteri approvati per legge.

Al senatore Angelilli — che non ha assistito alla discussione, in sede referente, del disegno di legge e non ha potuto seguire il formarsi delle varie convinzioni, e che ripropone all'articolo 5 la questione della valutazione del servizio con la valutazione dei titoli di cultura — voglio far notare che la valutazione del servizio e dei titoli, cioè di tutti i titoli acquisiti dopo l'idoneità, configura un concorso per titoli e non più l'iscrizione in una graduatoria permanente. Questo concetto, già dibattuto alla Camera dei deputati, ha trovato concordi, oltre ad eminenti giuristi, tutti i Ministeri che devono esprimere il parere sulla legge.

Nell'articolo 5 è detto che, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria, per ciascun candidato viene considerato il punteggio conseguito con l'idoneità: un punteggio quindi già stabilito, su cui si fa solo una graduatoria; la valutazione, ai fini del punteggio, delle idoneità conseguite e dei titoli di cultura superiore si ha dopo due anni dall'iscrizione nella graduatoria. Si tratta di una possibilità molto circoscritta, perchè i titoli superiori attualmente sono solo la vigilanza e la laurea. Una modifica di questo articolo, nel senso di istituire un concorso, incontrerebbe serie difficoltà, come è stato visto durante le trattative con i Ministeri competenti e la lunga discussione alla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda la residenza, cioè l'articolo 6, debbo dire al senatore Angelilli che questo è limitato alla prima applicazione della legge perchè, tra il conseguimento dell'idoneità e l'iscrizione nella graduatoria, ci posson essere stati dei trasferimenti indipendenti dalla volontà degli insegnanti. La possibilità d'iscrizione in un'altra provincia

è stata infatti fissata entro questi limiti. Invito inoltre il senatore Angelilli a prendere atto della lunga discussione che c'è stata a questo proposito, anche per rendersi conto di come io abbia seguito la volontà della Commissione.

Al senatore Basile debbo dire inoltre che la formazione di un ruolo unico nazionale richiede l'iscrizione in ruolo di circa duecentomila maestri; l'espletamento di un concorso esigerebbe un tempo incalcolabile. Al senatore Scarpino, al quale ho già risposto su altre questioni, debbo ancora dire che i maestri non dovranno ripetere il concorso, poichè si prevede che gli idonei potranno accedere ai ruoli, specialmente dopo determinati ampliamenti degli organici. Naturalmente, se i maestri vogliono, possono ripetere il concorso, ma una cosa è doverlo fare e un'altra è volerlo fare!

Il senatore Scarpino, inoltre, ha affermato che io avrei detto queste parole: « il provvedimento soddisfa e non soddisfa ». No, senatore Scarpino, non ho detto questo, ho detto solo che il provvedimento non risolve tutti i problemi degli insegnanti elementari, e non credo che possa esserci un provvedimento che risolva tutti i problemi! Questo disegno di legge non ha affrontato, in particolare, questioni che esigono una copertura finanziaria, rimandando tali questioni a leggi apposite.

Per quanto riguarda poi l'immissione in ruolo dei maestri promossi, cioè quelli con i sei decimi, il senatore Scarpino è a conoscenza del fatto che, sia nel proporre che nell'accogliere la proposta, ci siamo attenuti sempre al criterio adottato per l'immissione in ruolo dei maestri idonei. Si tratta di un criterio usato per tutti gli altri ordini di scuole; se l'avessimo modificato avremmo determinato un allargamento delle domande.

Ritengo di avere risposto brevemente a tutti coloro che sono intervenuti. Il disegno di legge, anche se non risolve tutti i problemi, dà un notevole sollievo ad alcuni di essi; pertanto è molto atteso dalle categorie. Ringrazio, quindi, tutti i senatori per la volontà, già manifestata, di un'approvazione sollecita del provvedimento.

P R E S I D E N T E . In considerazione anche del fatto che sono stati proposti numerosi emendamenti, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari